**IL DIRITTO DI ASILO**

**IN EUROPA**

**IRLANDA**

****

**Irlanda**

**Riferimenti normativi**

International Protection Act 2015 (o IPA); [**www.orac.ie**](www.orac.ie).

**Beneficiari**

L’Irlanda riconosce lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Se a un richiedente non viene riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, può comunque ottenere il permesso di restare in Irlanda per motivi umanitari o per altri motivi.

Questo particolare tipo di permesso è chiamato *“Permesso di rimanere”*.

**Procedura regolare**

Quando una persona si presenta alle frontiere dello Stato, chiedendo di poter beneficiare della protezione internazionale, deve presenziare ad un colloquio preliminare, nella data fissata da un agente di immigrazione o da un ufficiale di protezione internazionale. (Art. 15 IPA).

L’Ufficio per la protezione internazionale (International Protection Office o IPO) è l’organo che svolge l’attività di registrazione delle richieste d’asilo e adotta le relative decisioni, sotto l’ombrello del Servizio irlandese di naturalizzazione e immigrazione presso il Dipartimento di giustizia e di uguaglianza.

Gli agenti di immigrazione al confine hanno il diritto di condurre un’intervista preliminare con il richiedente, prima che il caso venga trasferito all’IPO.

Il richiedente presenta, quindi, una dichiarazione formale nella quale esplicita il suo desiderio di richiedere la protezione internazionale.

Il richiedente viene intervistato da un ufficiale autorizzato dell’IPO per raccogliere le informazioni di base, da inserire in un documento chiamato “IPF1”.

La breve intervista iniziale cerca di stabilire l’identità del richiedente, il paese d’origine, la nazionalità, i dettagli del viaggio, compresi i paesi in cui è stata concessa l’opportunità di richiedere asilo e qualsiasi assistenza ottenuta durante il viaggio e i dettagli di chiunque abbia assistito la persona in viaggio nello Stato; il metodo e il percorso di ingresso nello Stato; brevi dettagli sul motivo per cui il richiedente desidera presentare la domanda d’asilo, la lingua preferita ed eventuali ulteriori elementi atti a dimostrare che la domanda possa essere considerata irricevibile. (Artt. 13 e 21, IPA).

Al richiedente viene chiesto di accettare di essere fotografato e che gli vengano prese le impronte digitali.

Le informazioni fornite in occasione del colloquio permettono all’IPO di accertare se la persona che chiede l’asilo abbia presentato una domanda di asilo o abbia comunque attraversato un altro paese dell’UE, effettuando indagini tramite il sistema Eurodac, in modo da determinare se sia applicabile o meno il Regolamento di Dublino.

**Permessi rilasciati**

I rifugiati ed i beneficiari della protezione sussidiaria in Irlanda ricevono un permesso di soggiorno chiamato “Stamp 4”. Per i rifugiati questo garantisce la residenza permanente e viene loro rilasciata una scheda di “Gardai National Immigration Bureau” (GNIB) per un anno e poi rinnovata per tre anni rinnovabili. I rifugiati possono richiedere la naturalizzazione dopo 3 anni dalla data della domanda di asilo.

Anche i beneficiari della protezione sussidiaria ricevono il permesso di soggiorno “Stamp 4”, che consente di rimanere in Irlanda per un periodo di tempo specifico che normalmente è di 3 anni, rinnovabili. Essi hanno il diritto di chiedere la naturalizzazione dopo 5 anni dalla data in cui è stata concessa la protezione sussidiaria. (<http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/asylum-status-eligibility>).

**Ricorso**

Il Tribunale internazionale per la protezione dei ricorsi (IPAT) è l’organo decisionale di secondo grado per il processo d’asilo irlandese. L’IPAT è un organo quasi giudiziario e, secondo l’IPA, è indipendente nell’esecuzione delle sue funzioni.

In base all’art. 41 dell’IPA, l’IPAT può ammettere il ricorso qualora al richiedente non sia stata rilasciata la dichiarazione di rifugiato né quella di protezione sussidiaria.

Le domande all’IPAT devono essere presentate per iscritto, entro un determinato periodo di tempo, e devono comprendere i motivi del ricorso e se il richiedente desideri svolgere un’audizione orale.

Prima di giungere a una decisione, il Tribunale considera:

* l’avviso di ricorso presentato dal richiedente o dal legale rappresentante;
* tutto il materiale fornito al Tribunale dal Ministro pertinente al caso;
* eventuali ulteriori documenti giustificativi presentati dal richiedente o dal rappresentante legale nonché le eventuali osservazioni presentate al Tribunale dal Ministro o dall’UNHCR;
* quando si sia svolta un’audizione orale, le dichiarazioni formulate in tale udienza;
* la raccomandazione in esame;
* altre questioni che il Tribunale ritiene rilevanti per il ricorso. (Art. 46, IPA).

Una decisione dell’IPAT può essere contestata mediante revisione giudiziaria presso l’Alta Corte.

Si tratta di un giudizio esclusivamente sui profili di diritto e non sulle circostanze di fatto. Inoltre, il richiedente deve ottenere il permesso per accedere alla revisione giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 49, IPA, quando il tribunale conferma una raccomandazione dell’IPO che rigetta la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, il Ministro può comunque riesaminare la richiesta dell’interessato di ottenere il permesso di rimanere. Ai fini di tale revisione, il richiedente può presentare la documentazione o le informazioni relative ad una modifica delle circostanze ritenute rilevanti per la concessione del permesso di rimanere. Tali informazioni devono essere presentate entro un termine prescritto dal Ministro.

**Procedura accelerata**

La sezione 43, IPA, prevede, però, norme diverse per gli appelli nei casi in cui il richiedente: nel presentare i motivi della sua domanda nel colloquio preliminare, in un colloquio personale, o in qualsiasi momento prima della conclusione dell’esame, ha sollevato solo questioni che non sono pertinenti o sono di minima rilevanza per la sua idoneità alla protezione internazionale; ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, improbabili o insufficienti che rendono chiaramente poco convincente la propria pretesa di essere ammesso alla protezione internazionale; non ha presentato la domanda appena gli è stato possibile, senza una valida ragione; oppure proviene da un Paese di origine sicura. (Art. 39, IPA).

Se un richiedente è soggetto alla procedura di priorità (o accelerata), dovrebbe comunque beneficiare delle stesse garanzie previste dalla procedura normale. Tuttavia, qualora la raccomandazione dell’IPO includa uno dei motivi sopra menzionati, i richiedenti avranno a disposizione, secondo quanto disposto dalla Sez.43 IPA, un numero più breve di giorni lavorativi per fare ricorso e tale appello sarà deciso senza colloquio, a meno che il Tribunale non lo ritenga necessario. Il ricorso ha effetto sospensivo.

**Regolamento di Dublino**

Il regolamento di Dublino è attuato dall’Unità di Dublino dell’IPO. L’unità è responsabile per determinare se i candidati debbano essere trasferiti in un altro Stato o se la loro domanda possa essere valutata in Irlanda. L’unità risponde anche alle richieste di altri Stati membri per trasferire in Irlanda i richiedenti asilo.

A tutti i richiedenti asilo vengono prese le impronte digitali e sono fotografati durante il loro primo colloquio con l’IPO.

Le impronte digitali possono essere divulgate alle autorità irlandesi competenti e alle autorità di asilo di altri paesi che possono assumersi la responsabilità di considerare la domanda nel quadro del Regolamento di Dublino.

Se si accerta che un altro paese è responsabile dell’esame della domanda del richiedente, viene chiesto a tale Paese di accettare la responsabilità entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il paese al quale viene inviata la richiesta deve rispondere entro 2 mesi dalla data di ricevimento della suddetta. Se il paese non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la responsabilità della domanda.

Il paese in cui viene inviata la richiesta deve rispondere entro un mese dal suo ricevimento o entro due settimane se la richiesta è stata fondata sui dati Eurodac. Se il paese non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la responsabilità per il caso in questione.

Se un altro paese accetta di essere responsabile dell’esame della domanda, il richiedente sarà informato della decisione di non esaminare la domanda in Irlanda, e del trasferimento nel Paese responsabile.

Il trasferimento avverrà entro sei mesi dalla data in cui l’altro paese ha accettato la responsabilità, oppure, se il richiedente decide di contestare la decisione, entro sei mesi dal momento in cui un tribunale conferma la decisione di trasferimento.

Il richiedente può presentare un ricorso all’IPAT entro 10 giorni dal ricevimento della decisione. Durante l’esame del ricorso o della revisione, il trasferimento viene sospeso e l’interessato può quindi rimanere in Irlanda.

Se l’IPAT annulla la decisione di trasferimento dell’IPO, il richiedente non verrà trasferito e la domanda verrà restituita all’IPO per l’esame.

(<http://www.orac.ie/website/orac/oracwebsite.nsf/page/eudublinIIIregulation-main-en>).

**Ricevibilità**

Secondo l’articolo 21, IPA, una domanda di protezione internazionale può essere considerata irricevibile quando: un altro Stato membro ha concesso al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria; o un paese diverso da uno Stato membro è il primo paese di asilo per il richiedente.

Se l’Ufficiale internazionale per la protezione è del parere che sussista uno dei criteri di irricevibilità sopra elencati, emana una raccomandazione al Ministro affinché la domanda venga considerata irricevibile. In tali circostanze, il Ministro notifica al richiedente e al suo rappresentante legale tale raccomandazione, compresa una dichiarazione delle motivazioni di quest’ultima, una copia della relazione dell’ufficiale internazionale di protezione, e una dichiarazione che informa la persona dei suoi diritti, incluso il diritto di ricorso al Tribunale internazionale della protezione dei ricorsi

Se viene presentata una raccomandazione di irricevibilità, il richiedente può presentare un ricorso contro tale decisione entro un termine stabilito dal ministro. Il Ministro, ai sensi della sezione 77 dell’IPA, può “stabilire periodi diversi per diverse disposizioni o diverse categorie di ricorso”, per cui il termine di presentazione del ricorso, a decorrere dal ricevimento della decisione, può variare a seconda delle specifiche circostanze del caso in esame.

La procedura di ricorso contro le decisioni di irricevibilità è la stessa di quella prevista dalla procedura normale; l’unico elemento differente è il fatto che non esiste alcuna opzione per un colloquio orale.

**Domande successive**

La sezione 22 stabilisce che una persona che intenda presentare una domanda di asilo successiva deve chiedere il permesso al Ministro. La richiesta deve indicare i motivi della domanda e il motivo per cui la persona cerca di rientrare nel processo di asilo, inclusa una dichiarazione scritta dei motivi per cui l’interessato ritiene che sia necessario ottenere il consenso del ministro.

La domanda è presentata per iscritto e non è prevista un’intervista orale.

Il Ministro acconsente che venga presentata una domanda successiva nei casi in cui nuovi elementi o conclusioni sono sorte o sono state presentate dall’interessato, il che rende molto più probabile che la persona possa beneficiare di una protezione internazionale; la persona non è stata in grado di presentare tali elementi o conclusioni ai fini dell’esame della sua precedente domanda; oppure si tratta di un richiedente la cui precedente domanda sia stata ritirata, o ritenuta ritirata, non per colpa sua.

Se il ministro rifiuta, con decisione formale, di ammettere l’esame una domanda successiva, il richiedente può presentare un appello all’IPAT. Il Tribunale prende la propria decisione senza un’audizione orale.

La sezione 22 IPA prevede che il ministro, al più presto possibile dopo aver ricevuto una domanda, fornisca alla persona interessata una dichiarazione per iscritto precisando, in una lingua che l’interessato è in grado di comprendere:

1. le procedure che devono essere seguite;
2. il diritto del richiedente di comunicare con l’UNHCR;
3. il diritto alla di rivolgersi per iscritto al Ministro;
4. il dovere di collaborare con il Ministro e di fornire informazioni pertinenti alla sua domanda e le altre informazioni che il Ministro ritiene necessarie.

Se il Ministro autorizza la presentazione di una domanda di asilo successiva, essa è soggetta alla procedura regolare.

**Paese di origine sicuro**

Secondo l’art. 72, IPA, il Ministro può designare, con proprio provvedimento, un paese come sicuro, ai fini della procedura unica. Nell’adottare una tale decisione, il Ministro deve accertarsi che, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico, e delle circostanze politiche generali, si può ragionevolmente ritenere che non vi sia generalmente e costantemente nessuna persecuzione, tortura, trattamento o punizione inumana o degradante e nessuna minaccia di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno.

Nel procedere alla suddetta valutazione, il ministro tiene conto della misura in cui è garantita la protezione contro la persecuzione o il maltrattamento sotto i seguenti profili:

1. le leggi e le regolamentazioni del paese e le modalità di applicazione;
2. b) l’osservanza dei diritti e delle libertà previste dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo, dall’ICCPR e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti da cui non può essere concessa alcuna deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea sui diritti dell’uomo;
3. il rispetto del principio di non respingimento, conformemente alla convenzione di Ginevra;
4. un sistema di rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e libertà.

Il ministro fonda la sua decisione su una serie di fonti di informazione, tra cui in particolare informazioni provenienti da altri Stati membri, dall’Ufficio europeo per l’asilo (EASO), dall’Alto commissario UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali che il ministro ritiene affidabili.

Il Ministro può modificare o revocare tale decisione e riesaminare periodicamente la situazione di qualsiasi paese designato in base al presente articolo. Il ministro deve altresì notificare alla Commissione europea qualsiasi paese designato come sicuro.

Un paese designato, conformemente alla sezione 72, come paese di origine sicuro deve essere considerato, ai fini della valutazione di una domanda di protezione internazionale, quale paese di origine sicuro in solo se si tratta del paese di origine del richiedente e quest’ultimo non ha presentato gravi motivi per ritenere che il paese non sia un paese di origine sicuro nelle sue particolari circostanze. (Art. 33, IPA)

**Primo paese di asilo**

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 15, IPA, un paese è considerato il primo paese di asilo se il richiedente asilo è stato riconosciuto in tale paese come rifugiato e può ancora avvalersi di tale protezione o comunque beneficiare di una protezione sufficiente in tale paese, compreso il principio del non respingimento, a condizione che venga riammesso in tale paese. La domanda di protezione internazionale è irricevibile se un paese è considerato il primo paese di asilo per un richiedente.